



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

Assunto il 28/10/2025

Numero Registro Dipartimento 1996

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 15457 DEL 28/10/2025

Oggetto: APPROVAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' ATTUATIVE PER
L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA REGIONALE DI TRASFERIMENTO DI FARMACIE
SOPRANNUMERARIE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 2 - BIS, DELLA LEGGE N. 475/1968.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- lo Statuto della Regione Calabria;
- il R.D. n.1265/34 (T.U.LL.SS);
- la L. 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico";
- la L. 8 novembre 1991, n. 362 "Norme di riordino del settore farmaceutico";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 9 aprile 1990, n. 18 recante "*Norme per l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica e di vigilanza sulle farmacie*";
- il D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298 "*Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico*";
- la L.R. 13.5.96 n. 7 "*Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale*" e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445/2000 e s.m.i. "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, "*Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali*" e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*";
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 recante: "*Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.*";
- il Regolamento Regionale n. 11/2024 recante "*Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i.*" approvato con DGR n. 572 del 24 ottobre 2024 e pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024, come modificato dalla D.G.R. n. 691 del 29 novembre 2024;
- il D.D.G. n. 15682 dell'8 novembre 2024, come modificato ed integrato dal D.D.G. n. 15985 del 14 novembre 2024, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento "*Salute e Welfare*", in attuazione della D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante "*Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità*";
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante "*Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell'articolo 4, comma 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)*";
- la D.G.R. n. 536 del 19 ottobre 2024, recante "*Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – anno 2025*" e la conseguente circolare del Segretariato Generale prot. n. 765486 del 05/12/2024;
- la D.G.R. n. 113 del 25 marzo 2025 recante: "*Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027*";
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 ed il successivo D.P.G.R. n. 69 del 24 ottobre 2024 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l'incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento "*Salute e Welfare*" della Giunta della Regione Calabria;
- il D.D.G. n. 10410 del 17 luglio 2025, recante "*Commissione Farmaceutica Regionale (L.R. 15 Gennaio 2009, N. 1) – Nomina Componenti*", con cui si è provveduto al rinnovo della composizione della Commissione Farmaceutica Regionale prevista dall'art. 3 della L.R. 15 gennaio 2009 n. 1 ed istituita con DGR n. 266 del 25 maggio 2009;
- il D.D.G. n. 11818 dell'8 agosto 2025 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosalba Barone l'incarico di dirigente *ad interim* del Settore "*Assistenza Farmaceutica – Assistenza Integrativa e Protesica – Farmacie Convenzionate – Educazione all'uso consapevole del farmaco*";
- la nota prot. n. 643756 del 3 settembre 2025 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

RICHIAMATI:

- l'art. 380, comma 2, del Regio Decreto n. 1265/1934 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie";

- la L. 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e in particolare:
 - l'art. 1, commi 2 e 3, ai sensi del quale il numero delle autorizzazioni ad aprire una farmacia è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti e la popolazione eccedente rispetto a tale parametro consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso;
 - l'art 2, comma 2, ai sensi del quale la pianta organica delle sedi farmaceutiche è sottoposta a revisione biennale entro il mese di dicembre di ogni anno pari a cura dell'amministrazione comunale, al fine di adattarla alle eventuali variazioni, sia quantitative sia distributive, della popolazione attraverso l'applicazione di criteri demografici, topografici, urbanistici e del decentramento;
 - l'art. 2, comma 2-bis che dispone: << (...) fatta salva la procedura concorsuale di cui all'articolo 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, nei Comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i Comuni della medesima regione ai quali, all'esito della revisione biennale di cui al comma 2 del presente articolo, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Ove l'istanza del farmacista venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro >>;
- l'art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 come novellato dalla L. n. 135/2012 di conversione del DL n. 95/2012 e dalla L. n. 19/2017 di conversione del DL n. 244/2016;

RILEVATO CHE:

- la normativa statale e regionale sopra richiamata disciplina un complesso sistema volto ad assicurare il soddisfacimento del bisogno di assistenza farmaceutica territoriale mediante l'attivazione di una rete capillare di esercizi farmaceutici aperti sull'intero territorio regionale, attraverso i seguenti procedimenti, strettamente concatenati:
 - a) la revisione biennale delle piante organiche delle farmacie dei comuni, da adottare entro il 31 dicembre degli anni pari, di cui all'art 2, comma 2, della L. 475/1968, che evidenzia, tra l'altro, le sedi farmaceutiche prive di farmacie aperte (vacanti e di nuova istituzione), disponibili per il privato esercizio, in quanto non sussiste per le stesse il diritto di prelazione di cui all'art. 10 della L. 475/1968, da parte dei rispettivi comuni, ovvero, pur sussistendo tale diritto, i comuni non lo abbiano esercitato;
 - b) la procedura di trasferimento di farmacie soprannumerarie di cui all'art. 2, comma 2 bis, della L. n. 475/1968, che consente ai titolari di farmacie soprannumerarie per decremento della popolazione residente nel territorio comunale, non sussidiate ed ubicate in comuni con meno di 6.600 abitanti, di trasferirsi nelle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio di cui alla lettera a);
 - c) la procedura quadriennale di concorso ordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362 ed all'art. 6, comma 2, L.R. n. 18/1990, da avviare successivamente al perfezionamento della procedura di trasferimento di cui alla lettera b);

EVIDENZIATO CHE:

- l'art. 2, comma 2 bis, della L. n. 475/1968 consente il trasferimento al "*farmacista titolare*", dovendosi intendere per tale - ai sensi dell'art. 7 della legge n. 362/1991, come modificato dalla legge n. 124/2017 che dispone: "*Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità*

limitata” - sia la persona fisica titolare di farmacia gestita in forma di impresa individuale, sia le società di persone o di capitali titolari di sedi farmaceutiche;

- l'art. 2, comma 2 bis, della L. n. 475/1968 consente il trasferimento di farmacie non sussidiate, che in quanto tali non beneficiano dell'indennità di disagiata residenza di cui all'art. 2 della legge 221/1968, erogata dall'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio;
- ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, della L. n. 475/1968 che dispone “*Ove l'istanza del farmacista venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro*” non si applica la tassa di concessione regionale per l'apertura e l'esercizio di farmacie, di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 230 del 22 giugno 1991;
- ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) della L.R. n. 18/1990 e ss.mm.ii. << *La Giunta regionale adotta provvedimenti in materia di: b) concorsi per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione* >>;
- ai sensi dell'art. 6, comma 2, L.R. n. 18/1990 e ss.mm.ii. << *Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione che risultino disponibili per l'esercizio privato ha luogo mediante pubblico concorso per titoli ed esami da bandirsi dalla Regione perentoriamente entro il mese di marzo di ogni anno dispari*>>;
- ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 362/1991 e ss.mm.ii <<*il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l'esercizio da parte di privati ha luogo mediante concorso provinciale per titoli ed esami bandito entro il mese di marzo di ogni anno dispari dalle regioni (...)>>;*
- ai sensi dell'art. 48, comma 29, del D.L. 269/2003, convertito in L. 326/2003 << (...) *salvo diversa disciplina regionale...il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione ha luogo mediante l'utilizzazione di una graduatoria regionale dei farmacisti risultati idonei, risultante da un concorso unico regionale, per titoli ed esami, bandito ed espletato dalla Regione ogni quattro anni...*”;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 2, comma 2 bis, della L. n. 475/1968, prevede la possibilità per i farmacisti e le società titolari di farmacie soprannumerarie per decremento della popolazione ed ubicate in comuni della regione con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, di essere autorizzati al trasferimento in una sede farmaceutica disponibile per il privato esercizio sita in altro comune della medesima regione, consentendo il trasferimento di farmacie non sussidiate, che in quanto tali non beneficiano dell'indennità di disagiata residenza di cui all'art. 2 della legge 221/1968, erogata dall'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio;
- il comma 2-bis dell'art. 2 della L. 475/68 introduce nell'assetto normativo uno strumento di pianificazione del servizio farmaceutico territoriale, che deroga al principio dell'assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e vacanti a seguito di concorso pubblico, ovvero dello scorrimento di graduatorie regionali ad efficacia quadriennale eventualmente in corso di validità; anche tale istituto si muove all'interno della sfera di operatività del criterio demografico mirando ad assicurare la costante e migliore aderenza/conformità secondo il nuovo rapporto limite di 1 : 3300 del numero delle farmacie [prescindendo dalla loro localizzazione] al numero degli abitanti residenti – e ne costituisce integrale applicazione, consentendo al ricorrere delle condizioni ivi indicate di spostare sul territorio regionale una farmacia dal comune A dove – “*all'esito della revisione biennale*” della pianta organica – è risultata soprannumeraria, al comune B, dove è stata invece istituita – sempre “*all'esito della revisione biennale*” della pianta organica una nuova farmacia utilizzando il quorum intero di 3300 abitanti o quello ridotto di almeno 1651 abitanti;

RITENUTO necessario, ai fini dell'ordinato e consequenziale svolgimento dei procedimenti sopra esposti, adottare disposizioni finalizzate a dare attuazione alla richiamata normativa statale di cui all'art. 2, comma 2-bis della legge 2 aprile 1968, n. 475, ai fini dell'espletamento della procedura di trasferimento delle farmacie soprannumerarie eventualmente presenti nei Comuni della Regione Calabria con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, approvando criteri e modalità omogenei a quelli che regolano la procedura di concorso ordinario, in modo da preservare la coerenza del complesso sistema sopra descritto:

- che tengano in considerazione, ai fini del trasferimento, l'anzianità nella titolarità e nell'esercizio della farmacia e la sua ubicazione in comuni caratterizzati da limitati margini di redditività per il basso numero di abitanti in rapporto al numero di farmacie aperte;

- che consentano il trasferimento di un numero massimo di farmacie per comune pari a quello delle farmacie che risultano soprannumerarie rispetto al numero di farmacie necessario per assicurare il soddisfacimento del fabbisogno di assistenza farmaceutica territoriale in base al criterio demografico di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della Legge 475/1968;
- che garantiscano che le sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio debbano transitare per la procedura di trasferimento di farmacie soprannumerarie per un tempo circoscritto, in modo da poter diventare oggetto del concorso ordinario;

STABILITO CHE:

- con provvedimento dirigenziale regionale, prima dell'avvio della procedura di trasferimento biennale, sarà approvato l'elenco dei comuni della Regione Calabria con popolazione inferiore a 6.600 abitanti e farmacie soprannumerarie, redatto sulla base della rilevazione dei dati effettuata per il tramite delle Aziende Sanitarie Provinciali, nonché l'elenco delle sedi farmaceutiche disponibili per il trasferimento;
- la procedura di trasferimento di farmacie soprannumerarie sarà espletata con cadenza biennale, negli anni dispari, qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - a) in esito al procedimento di revisione biennale delle piante organiche delle farmacie dei comuni, risultino sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti disponibili per il privato esercizio, nel rispetto del criterio demografico di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della L. 475/1968, in quanto non sussista per le stesse il diritto di prelazione di cui all'art. 10 della L. 475/1968 da parte dei rispettivi Comuni, ovvero pur sussistendo tale diritto i Comuni non lo abbiano esercitato;
 - b) non risulti disponibile alcuna graduatoria regionale in corso di validità per l'assegnazione di sedi farmaceutiche, approvata a seguito di concorso regionale ordinario per titoli ed esame indetto ex art. 4 legge 8 novembre 1991, n. 362. In caso di eventuale disponibilità di graduatoria di concorso ordinario in corso di validità la procedura di trasferimento di farmacie soprannumerarie dovrà essere espletata solo a seguito della scadenza della stessa, includendo tra le sedi disponibili per il trasferimento oltre a quelle di cui alla precedente lett. a), le sedi non assegnate ovvero per le quali è stata revocata l'assegnazione nell'ambito del concorso ordinario;
 - c) tra le sedi farmaceutiche disponibili per il trasferimento saranno incluse le sedi già transitate per la procedura concorsuale straordinaria indetta con DGR n. 1/2013, non assegnate all'esito del quinto ed ultimo interpello (DDG n. 9895/2023), nonché le sedi rese vacanti a seguito di rinuncia alla titolarità ovvero decadenza;
- in coerenza al termine perentorio per l'apertura delle farmacie assegnate agli aventi diritto a seguito di procedura concorsuale pubblica, il farmacista che risulti assegnatario di sede a seguito di partecipazione alla procedura di trasferimento di farmacie soprannumerarie dovrà provvedere all'apertura della farmacia nel termine perentorio di 180 giorni, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione;
- affinché il trasferimento si perfezioni il titolare (farmacista persona fisica/società) che si trasferisce inquanto assegnatario della nuova sede dovrà rinunciare nei modi previsti dalla legge alla titolarità della sede farmaceutica soprannumeraria dalla quale si trasferisce, di cui risulta titolare al momento della presentazione della domanda, non potendo venderla in quanto:
 - tale preclusione è connaturata alla fattispecie del trasferimento, in cui il farmacista porta con sé l'autorizzazione necessaria per l'apertura e la gestione della sede farmaceutica di cui era già titolare, trasferendola dalla sede farmaceutica di provenienza alla sede farmaceutica di destinazione; l'autorizzazione all'apertura della farmacia non si duplica ma resta unica e permane in capo al medesimo soggetto cambiando solo l'oggetto (la sede farmaceutica in cui può aprire la farmacia);
 - la circostanza che la sede farmaceutica di provenienza resti vacante consente ai Comuni, in occasione della successiva revisione della pianta organica, di esercitare pienamente la propria competenza volta alla migliore allocazione degli esercizi farmaceutici all'interno del proprio territorio, eventualmente anche sopprimendo le sedi soprannumerarie ai sensi dell'art. 380, comma 2 del R.D. n. 1265/1934;

- le sedi farmaceutiche assegnate con la procedura di trasferimento, qualora non vengano aperte dall'assegnatario nel termine perentorio di 180 giorni, entrino nell'elenco delle sedi assegnabili mediante la procedura di concorso ordinario;

DATO ATTO CHE:

- ai fini dell'espletamento della procedura di trasferimento la Regione provvederà a nominare i componenti di apposita Commissione esaminatrice, che dovrà essere composta come di seguito:
 - Presidente: Dirigente pro tempore del Settore *"Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica, Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del Farmaco"* del Dipartimento *"Salute e Welfare"* della Regione Calabria;
 - N. 1 componente in rappresentanza delle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Calabria, da individuarsi tra i Direttori di struttura complessa farmaceutica territoriale in servizio presso le ASP del SSR;
 - N. 1 componente in rappresentanza degli Ordini Professionali dei Farmacisti: da individuarsi a cura degli Ordini dei Farmacisti della Regione Calabria, d'intesa tra loro;
- ai componenti della Commissione esaminatrice non è dovuto alcun compenso; le eventuali spese di viaggio per la partecipazione alle attività della stessa saranno a carico delle strutture di appartenenza;

PRECISATO CHE in caso di trasferimento in una sede farmaceutica vacante, non di nuova istituzione, il trasferimento si perfeziona previa corresponsione al precedente titolare dell'indennità di avviamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, tenuto conto di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 3374 del 10 febbraio 2025 in merito al requisito della continuità aziendale tra la precedente e la nuova gestione;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 2, comma 1, *lett. b)* della L.R. 9 aprile 1990 n. 18 le procedure concorsuali per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione sono sottoposte al parere obbligatorio della Commissione Farmaceutica Regionale;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli resi dai componenti della Commissione Farmaceutica Regionale a mezzo i comuni sistemi informatici ed acquisiti agli atti con prot. n. 797499 del 24/10/2025 – prot. n. 804626 del 27/10/2025 – prot. n. 804664 del 27/10/2025;

RITENUTO necessario adottare le disposizioni necessarie per il trasferimento in ambito regionale di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, previsto dall'art. 2, comma 2-*bis* della legge 2 aprile 1968, n. 475, approvando i criteri e le modalità attuative indicati nell'**allegato A**, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RILEVATO CHE in forza dell'art. 21-bis, comma 1, della L.R. n. 7/1996 - secondo il quale: *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, le disposizioni legislative e regolamentari, sia previgenti sia emanate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, che attribuiscono alla Giunta regionale attività di gestione o negoziale nonché l'adozione di atti o provvedimenti amministrativi, di cui agli articoli 14 e 17, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti"* - la competenza ad adottare il provvedimento di approvazione dei criteri e delle modalità attuative per l'espletamento della procedura regionale di trasferimento di farmacie soprannumerarie ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 475/1968 spetta al dirigente competente per materia, titolare dell'attività di gestione;

PRECISATO altresì che relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 643756 del 3 settembre 2025, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate di:

1.APPROVARE i criteri e le modalità attuative per l'espletamento della procedura di trasferimento di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in Comuni della Regione Calabria con popolazione inferiore a 6.600 abitanti (art. 2, comma 2-bis, l. 475/1968) individuati nell'**allegato A**, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. STABILIRE CHE:

- con provvedimento dirigenziale regionale, prima dell'avvio della procedura di trasferimento biennale, sarà approvato l'elenco dei comuni della Regione Calabria con popolazione inferiore a 6.600 abitanti e farmacie soprannumerarie, redatto sulla base della rilevazione dei dati effettuata per il tramite delle Aziende Sanitarie Provinciali, nonché l'elenco delle sedi farmaceutiche disponibili per il trasferimento;
- la procedura di trasferimento di farmacie soprannumerarie sarà espletata con cadenza biennale, negli anni dispari, qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - a) in esito al procedimento di revisione biennale delle piante organiche delle farmacie dei comuni, risultino sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti disponibili per il privato esercizio, nel rispetto del criterio demografico di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della L. 475/1968, in quanto non sussista per le stesse il diritto di prelazione di cui all'art. 10 della L. 475/1968 da parte dei rispettivi Comuni, ovvero pur sussistendo tale diritto i Comuni non lo abbiano esercitato;
 - b) non risulti disponibile alcuna graduatoria regionale in corso di validità per l'assegnazione di sedi farmaceutiche, approvata a seguito di concorso regionale ordinario per titoli ed esame indetto ex art. 4 legge 8 novembre 1991, n. 362. In caso di eventuale disponibilità di graduatoria di concorso ordinario in corso di validità la procedura di trasferimento di farmacie soprannumerarie dovrà essere espletata solo a seguito della scadenza della stessa, includendo tra le sedi disponibili per il trasferimento oltre a quelle di cui alla precedente lett. a), le sedi non assegnate ovvero per le quali è stata revocata l'assegnazione nell'ambito del concorso ordinario;
 - c) tra le sedi farmaceutiche disponibili per il trasferimento saranno incluse le sedi già transitate per la procedura concorsuale straordinaria indetta con DGR n. 1/2013, non assegnate all'esito del quinto ed ultimo interpello (DDG n. 9895/2023), nonché le sedi rese vacanti a seguito di rinuncia alla titolarità ovvero decadenza;
- in coerenza al termine perentorio per l'apertura delle farmacie assegnate agli aventi diritto a seguito di procedura concorsuale pubblica, il farmacista che risulti assegnatario di sede a seguito di partecipazione alla procedura di trasferimento di farmacie soprannumerarie dovrà provvedere all'apertura della farmacia nel termine perentorio di 180 giorni, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione;
- affinché il trasferimento si perfezioni il titolare (farmacista persona fisica/società) che si trasferisce in quanto assegnatario della nuova sede dovrà rinunciare nei modi previsti dalla legge alla titolarità della sede farmaceutica soprannumeraria dalla quale si trasferisce, di cui risulta titolare al momento della presentazione della domanda, non potendo venderla in quanto:
 - tale preclusione è connaturata alla fattispecie del trasferimento, in cui il farmacista porta con sé l'autorizzazione necessaria per l'apertura e la gestione della sede farmaceutica di cui era già titolare, trasferendola dalla sede farmaceutica di provenienza alla sede farmaceutica di destinazione; l'autorizzazione all'apertura della farmacia non si duplica ma resta unica e permane in capo al medesimo soggetto cambiando solo l'oggetto (la sede farmaceutica in cui può aprire la farmacia);
 - la circostanza che la sede farmaceutica di provenienza resti vacante consente ai Comuni, in occasione della successiva revisione della pianta organica, di esercitare pienamente la propria competenza volta alla migliore allocazione degli esercizi farmaceutici all'interno del proprio territorio, eventualmente anche sopprimendo le sedi soprannumerarie ai sensi dell'art. 380, comma 2 del R.D. n. 1265/1934;
 - le sedi farmaceutiche assegnate con la procedura di trasferimento, qualora non vengano aperte dall'assegnatario nel termine perentorio di 180 giorni, entrino nell'elenco delle sedi assegnabili mediante la procedura di concorso ordinario;

3. PRECISARE CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

4. NOTIFICARE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, a Federfarma Calabria, alle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Calabria – U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale ed agli Ordini provinciali dei farmacisti della Regione Calabria;

5. PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

6. PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

AMBROSIO OTELLO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente del Settore

BARONE ROSALBA

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

CALABRO' TOMMASO

(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Salute e Welfare

*Settore "Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e protesica,
Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco"*

ALLEGATO A

**CRITERI E MODALITÀ ATTUATIVE PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI TRASFERIMENTO
DI FARMACIE NON SUSSIDIATE - SOPRANNUMERARIE PER DECREMENTO DELLA POPOLAZIONE -
UBICATE IN COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 6.600 ABITANTI
(ART. 2, COMMA 2-BIS, L. 475/1968)**

1. ADEMPIMENTI PRELIMINARI

Ogni anno dispari, al termine del procedimento di revisione biennale delle piante organiche delle farmacie dei comuni (da ultimarsi entro il mese di dicembre dell'anno precedente, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, della L. 475/1968), le Aziende Sanitarie Provinciali provvedono a trasmettere, al Dipartimento "Salute e Welfare" - Settore "Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e protesica, Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco" i dati relativi alle sedi farmaceutiche non sussidiate, ricadenti nei rispettivi Comuni del territorio di competenza, con popolazione inferiore a 6.600 abitanti e, sulla base dei dati ISTAT aggiornati al 1° gennaio dell'anno precedente, il numero delle sedi farmaceutiche che risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione negli stessi Comuni, secondo il seguente schema:

Da compilarsi a cura dei Servizi Farmaceutici Territoriali delle ASP e da trasmettere alla Regione entro il 15 gennaio di ogni anno dispari						
ASP	Comune [Indicare solo i Comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti insistenti nel territorio di competenza dell'ASP, in cui risultano presenti farmacie soprannumerarie in base al criterio di cui all'art. 1, commi 2 e 3, L. 475/1968]	Numero abitanti Comune (dato ISTAT aggiornato al 1° gennaio dell'anno precedente a quello di rilevazione)	Numero complessivo delle farmacie insistenti nel Comune (indicare sia le farmacie non sussidiate che quelle sussidiate)	Numero di farmacie soprannumerarie del Comune in base al criterio di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della L. 475/1968	Codice Regionale Farmacia insistente nel Comune (indicare solo le farmacie non sussidiate)	Denominazione ditta individuale Azienda – Farmacia (Indicare solo le farmacie non sussidiate)
PROV.						

La Regione Calabria, sulla base delle risultanze istruttorie di cui sopra trasmesse dalle ASP, oltre che dei provvedimenti comunali di revisione biennale delle piante organiche delle farmacie trasmessi dai Comuni della Regione Calabria, con atto dirigenziale del Settore "Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e protesica, Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco" del Dipartimento "Salute e Welfare" approva:

- a) L'elenco delle sedi farmaceutiche che, in base all'ultima revisione biennale delle piante organiche delle farmacie, risultano di nuova istituzione o vacanti - per le quali i rispettivi Comuni non abbiano esercitato, ai sensi dell'art. 10 della legge 475/1968, il diritto di prelazione - nel rispetto del criterio demografico di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della L. 475/1968;

- b) L'elenco delle sedi farmaceutiche non assegnate e disponibili a seguito del precedente concorso straordinario, conclusosi al quinto interpello (DDG 9895/2023) e ancora incluse nelle piante organiche vigenti dei rispettivi Comuni, nel rispetto del criterio demografico di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della L. 475/1968; sono escluse le sedi eventualmente già inserite nell'elenco delle sedi disponibili per l'assegnazione mediante concorso ordinario;
- c) L'elenco dei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti e farmacie soprannumerarie.

Il suddetto atto dirigenziale regionale è pubblicato sul BURC e sul portale istituzionale del Dipartimento "Salute e Welfare" e notificato agli Ordini professionali dei farmacisti, ai Comuni inseriti nell'elenco di cui al precedente punto c) e alle Aziende Sanitarie Provinciali del territorio regionale.

2. AVVIO DELLA PROCEDURA

Qualora dall'adozione dell'atto di cui al precedente punto risultino comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti con farmacie soprannumerarie oltre che eventuali sedi farmaceutiche disponibili ai fini del trasferimento, il Settore "Assistenza Farmaceutica Assistenza Integrativa e protesica, Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco" del Dipartimento "Salute e Welfare" con successivo atto dirigenziale, avvia la procedura di trasferimento prevista dall'art. 2, comma 2-bis della L. 475/1968 mediante approvazione di specifico avviso con relativa modulistica di partecipazione.

Nell'avviso sono riportati le sedi farmaceutiche disponibili per il trasferimento e l'elenco dei comuni con popolazione inferiore ai 6.600 abitanti e farmacie soprannumerarie di cui al punto 1.

Il suddetto decreto dirigenziale, con allegato avviso, sarà pubblicato sul BURC e notificato agli Ordini professionali dei farmacisti, ai Comuni inseriti nell'elenco di cui al precedente punto 1, lett. c) e alle Aziende Sanitarie provinciali.

3. CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA

Possono presentare domanda di trasferimento, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 362/1991, come modificato dalla legge n. 124/2017, i farmacisti persone fisiche e le società di persone o di capitali titolari di farmacia non sussidiata, ubicata in uno dei comuni indicati nell'elenco di cui al precedente punto 1 e riportato nell'avviso. La farmacia deve risultare non sussidiata alla data della presentazione della domanda.

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I titolari di cui al punto 3, interessati al trasferimento, presentano domanda alla Regione entro l'intervallo temporale e secondo le modalità indicati nell'avviso (l'avviso specifica il termine iniziale e quello finale utili per la presentazione della domanda, nonché l'indirizzo PEC al quale deve essere inviata tutta la documentazione inerente la procedura di trasferimento in questione).

Le domande presentate prima del termine iniziale o dopo il termine finale, ovvero trasmesse con modalità diverse da quelle indicate nell'avviso sono dichiarate irricevibili.

La domanda deve essere presentata tramite apposito modulo predisposto dalla Regione e allegato all'avviso.

Il titolare della farmacia è tenuto ad indicare la sede di interesse per il trasferimento; in caso siano disponibili più sedi il titolare può esprimere un'unica preferenza oppure può indicare più sedi in ordine di preferenza (al valore 1 corrisponde il grado di preferenza più elevato).

L'ordine di preferenza espresso in sede di presentazione della domanda non potrà essere modificato.

All'atto del ricevimento della domanda da parte dell'ufficio regionale preposto la stessa viene protocollata in entrata e il numero di protocollo viene comunicato all'interessato.

5. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CRITERI DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La Regione cura l'istruttoria delle domande di trasferimento pervenute, redige l'elenco delle domande non ammissibili e predispone la graduatoria regionale per titoli dei titolari interessati al trasferimento di cui all'art. 2, comma 2-bis, della L. 475/1968.

La Regione, con atto dirigenziale del Dipartimento *"Salute e Welfare"* - Settore *"Assistenza Farmaceutica Assistenza Integrativa e protesica, Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco"* provvede a nominare i componenti della commissione esaminatrice, che dovrà essere composta come di seguito:

- a) Presidente: Dirigente pro tempore Settore *"Assistenza Farmaceutica Assistenza Integrativa e protesica, Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco"* del Dipartimento *"Salute e Welfare"* della Regione Calabria;
- b) N. 1 componente in rappresentanza delle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Calabria, da individuarsi tra i Direttori di struttura complessa farmaceutica territoriale in servizio presso le ASP del SSR;
- c) N. 1 componente in rappresentanza degli Ordini Professionali dei Farmacisti della Regione Calabria, da individuarsi a cura degli Ordini stessi tra i propri iscritti, di concerto tra loro.

La graduatoria è redatta in ordine decrescente di punteggio, ottenuto sommando i punti attribuiti in base ai seguenti criteri:

- sono attribuiti **0,5 punti** ogni 365 giorni di esercizio della farmacia in qualità di titolare della stessa, da parte dell'istante, attuale titolare della medesima farmacia (per l'attribuzione del punteggio si considerano pertanto solo gli anni interi);
- sono attribuiti i seguenti punti in relazione al rapporto tra popolazione residente nel comune in cui è ubicata la farmacia del titolare istante e numero di farmacie aperte:

Punti per rapporto popolazione residente/numero di farmacie aperte nel comune	Punti
inferiore a 950 abitanti	15
da 951 a 1.000 abitanti	14
da 1.001 a 1.050 abitanti	13
da 1.051 a 1.100 abitanti	12
da 1.101 a 1.150 abitanti	11
da 1.151 a 1.200 abitanti	10
da 1.201 a 1.250 abitanti	9
da 1.251 a 1.300 abitanti	8
da 1.301 a 1.350 abitanti	7
da 1.351 a 1.400 abitanti	6
da 1.401 a 1.450 abitanti	5
da 1.451 a 1.500 abitanti	4
da 1.501 a 1.550 abitanti	3

Punti per rapporto popolazione residente/numero di farmacie aperte nel comune	Punti
da 1.551 a 1.600 abitanti	2
da 1.601 a 1.650 abitanti	1
superiore a 1.650 abitanti	0

Saranno ulteriormente attribuiti ai titolari di farmacia rurale soprannumeraria fino ad un massimo di **5 punti** complessivi così ripartiti:

- **Qualità e continuità del servizio** – fino a **2 punti**: attribuiti alle farmacie che erogano in modo continuativo servizi aggiuntivi di interesse pubblico (telemedicina);
- **Collocazione territoriale** – fino a **2 punti**: attribuiti alle farmacie situate in aree interne, montane o a difficile accesso, o in comuni con limitata offerta sanitaria o con tempi medi di percorrenza superiori a 20 minuti verso un'altra farmacia o presidio sanitario;
- **Impatto sociosanitario** – fino a **1 punto**: attribuito alle farmacie che documentano iniziative di prevenzione, screening o educazione sanitaria in collaborazione con ASP, MMG o associazioni, o che operano in contesti con elevata presenza di popolazione anziana o fragile. Le summenzionate iniziative dovranno essere documentate attraverso apposita autocertificazione, o altra documentazione comprovante i requisiti (report, attestazioni ASP/MMG, convenzioni, ecc.).

In caso di identico punteggio precede in graduatoria il titolare che per primo ha presentato istanza di trasferimento (faranno fede a tal fine la data e l'orario di ricezione della PEC).

La commissione, sulla base delle istanze di trasferimento pervenute e dei criteri di assegnazione del punteggio di cui sopra, redige la graduatoria regionale per soli titoli dei partecipanti alla procedura di trasferimento di cui all'art. 2, comma 2-*bis*, della L. n. 475/1968.

Le attività di segreteria sono garantite dal Settore *“Assistenza Farmaceutica Assistenza Integrativa e protesica, Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco”* del Dipartimento *“Salute e Welfare”* della Regione Calabria.

La Regione si riserva la possibilità di effettuare controlli, anche a campione, finalizzati a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in autocertificazione da parte dei partecipanti alla procedura di trasferimento.

6. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

La Regione, con atto dirigenziale del Settore *“Assistenza Farmaceutica Assistenza Integrativa e protesica, Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco”* approva la graduatoria dei titolari di farmacia partecipanti alla procedura di trasferimento, sotto condizione dell'accertamento del possesso da parte dei titolari medesimi dei requisiti indicati nell'avviso nonché della veridicità delle dichiarazioni da questi rese nella domanda di trasferimento.

Nella graduatoria sono indicati nome e cognome della persona fisica istante ovvero ragione/denominazione sociale della società istante e numero di protocollo assegnato alla domanda.

Il suddetto decreto dirigenziale, con allegata la graduatoria, sarà pubblicato sul BURC e notificato a mezzo PEC ai titolari di farmacia che hanno presentato domanda, la cui istanza sia stata ritenuta ammissibile, alle Associazioni di categoria delle farmacie private convenzionate, agli Ordini professionali dei farmacisti, ai Comuni inseriti nell'elenco di cui al precedente punto 1, lett. c) e alle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Calabria.

Il suddetto decreto riporterà anche l'elenco delle istanze non ammesse alla procedura di trasferimento, in quanto valutate irricevibili o inammissibili per mancanza dei requisiti; ai farmacisti non ammessi sono comunicati via PEC l'esito della procedura e la motivazione della mancata inclusione in graduatoria.

7. SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA

La Regione scorre la graduatoria con le seguenti modalità:

- al titolare di farmacia collocato in prima posizione della graduatoria il Settore *“Assistenza Farmaceutica Assistenza Integrativa e protesica, Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco”* del Dipartimento *“Salute e Welfare”*, con comunicazione trasmessa a mezzo PEC è proposta per il trasferimento la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza;
- entro 15 (quindici) giorni dalla data della comunicazione PEC di cui sopra, il titolare a cui è stata trasmessa la proposta di assegnazione dovrà comunicare alla Regione, con analoga modalità, l'accettazione della proposta di trasferimento, ovvero la rinuncia alla sede proposta;
- l'inutile decorso del termine di 15 giorni concesso per la dichiarazione di accettazione equivale a non accettazione della proposta di assegnazione; in tal caso il titolare sarà escluso dalla graduatoria e la sede sarà proposta in assegnazione con analoga modalità al titolare che segue in graduatoria e che l'abbia indicata in ordine utile di preferenza;
- ai titolari in graduatoria nelle posizioni successive sono proposte per l'assegnazione, con le stesse modalità, secondo l'ordine di preferenza espresso, le sedi che risultino non accettate ovvero non opzionate in ordine di preferenza da un titolare meglio collocato in graduatoria fino all'esaurimento delle sedi disponibili;
- la graduatoria cessa la propria validità quando siano state accettate, con le modalità di cui sopra, tutte le sedi disponibili per il trasferimento oppure quando, pur in presenza di sedi non accettate, sia terminato lo scorrimento della stessa;
- le sedi disponibili per il trasferimento eventualmente non opzionate da alcun titolare partecipante alla procedura di trasferimento, le sedi non accettate da alcun titolare a seguito dello scorrimento della graduatoria, nonché quelle per le quali sia stata revocata l'assegnazione per il mancato rispetto delle condizioni a pena di decadenza di cui al successivo punto 8, lett. a) e b), saranno assegnate mediante la procedura di concorso ordinario regionale di cui all'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

8. TRASFERIMENTO DEL TITOLARE

La Regione, con atto dirigenziale del Settore *“Assistenza Farmaceutica Assistenza Integrativa e protesica, Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco”* del Dipartimento *“Salute e Welfare”*, assegna la sede farmaceutica disponibile per il trasferimento al titolare che l'ha accettata.

E' consentito il trasferimento di un numero massimo di farmacie per comune pari a quello delle farmacie che risultano soprannumerarie rispetto al numero di farmacie necessario per assicurare il soddisfacimento del fabbisogno di assistenza farmaceutica territoriale in base al criterio demografico di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della L. 475/1968.

Pertanto il trasferimento è consentito, secondo l'ordine di graduatoria, ai soli titolari il cui trasferimento renda il numero di farmacie aperte rimanenti nel comune almeno pari a 1 (uno) nei comuni con popolazione

fino a 4.950 abitanti e almeno pari a 2 (due) nei comuni con popolazione superiore a 4.950 abitanti e fino a 6.599 abitanti.

Il provvedimento di assegnazione è notificato al titolare a mezzo PEC e, dalla data di notifica, decorrono a pena di decadenza dall'assegnazione:

- a) **120 giorni**, entro i quali il titolare assegnatario dovrà trasmettere alla Regione, a mezzo PEC:
 - la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa *una tantum*, pari ad euro 5.000,00, di cui all'art. 2, comma 2-*bis*, della L. 475/1968;
 - gli estremi completi del locale - (Comune, via, numero civico) e dati identificativi catastali (foglio di mappa - particella - subalterno) presso cui dovrà essere trasferita la sede farmaceutica, da individuarsi all'interno dei confini della sede accettata;
- b) **180 giorni** per l'apertura della farmacia nella sede accettata.

Il provvedimento di assegnazione è contestualmente notificato al Comune in cui è ubicata la sede accettata, al Comune in cui è ubicata la sede soprannumeraria del titolare che ha partecipato alla procedura di trasferimento, e ai Servizi Farmaceutici delle relative Aziende Sanitarie Provinciali per i provvedimenti di rispettiva competenza, oltre che agli Ordini provinciali dei farmacisti competenti per territorio.

I 180 giorni previsti come termine perentorio per l'apertura della farmacia nella sede accettata sono comprensivi anche dei tempi tecnici necessari all'ASP territorialmente competente per effettuare le verifiche di competenza necessarie per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e al riconoscimento della titolarità della farmacia (a mero titolo esemplificativo: destinazione e conformità dei locali, sopralluogo ispettivo preventivo ex art. 111 R.D. n. 1265/1934).

Il titolare vincitore, pertanto, a seguito della notifica del provvedimento di assegnazione, dovrà presentare con congruo anticipo apposita istanza alla Regione Calabria, finalizzata al rilascio del decreto di autorizzazione all'apertura e di riconoscimento della titolarità della sede farmaceutica accettata, che sarà assunto a seguito dell'acquisizione del parere favorevole reso dalla Commissione Farmaceutica dell'ASP competente per territorio all'esito del sopralluogo ispettivo preventivo effettuato ex art. 111 R.D. n. 1265/1934 presso il locale individuato per il trasferimento.

Affinché il trasferimento si perfezioni - poiché il titolare porta con sé l'autorizzazione necessaria per l'apertura e la gestione della sede farmaceutica di cui era già titolare spostandola dalla sede dalla quale si trasferisce (sede di provenienza) alla sede in cui si trasferisce (sede di destinazione):

1. Il farmacista assegnatario deve rinunciare espressamente alla titolarità della sede farmaceutica soprannumeraria, dalla quale si trasferisce;
2. Il Comune in cui è ubicata la sede farmaceutica rinunciata verifica che la connessa azienda commerciale sia effettivamente chiusa a partire dalla data di cessazione indicata dal titolare nella rinuncia e comunica a mezzo PEC l'esito della verifica al Comune in cui il farmacista si trasferisce.

La rinuncia di cui al precedente punto 1 non comporta automatica né immediata decadenza della titolarità, ma costituisce adempimento preliminare al trasferimento. Nel caso del trasferimento di farmacie soprannumerarie, la decadenza non si perfeziona a seguito di rinuncia, a decorrere dalla data di chiusura della farmacia comunicata nella rinuncia, ma è sottoposta a condizione risolutiva: nel caso in cui il trasferimento non andasse a buon fine per cause non imputabili al farmacista assegnatario, infatti, la rinuncia

cessa di avere efficacia e, pertanto, il farmacista partecipante alla procedura di trasferimento mantiene la titolarità originaria.

Successivamente alla rinuncia, il farmacista assegnatario deve poi chiedere l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio della farmacia in cui si trasferisce, avendo cura di concordare i tempi in modo che la data di decorrenza dell'autorizzazione all'apertura della nuova farmacia sia successiva alla data di chiusura della sede rinunciata.

La Regione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, *lett. c)*, della L.R. 9 aprile 1990, n. 18, adotta il provvedimento di autorizzazione all'apertura della sede farmaceutica accettata per il trasferimento e di contestuale riconoscimento della titolarità, previo ricevimento della comunicazione di avvenuta chiusura della farmacia rinunciata da parte del Comune dal quale il farmacista si trasferisce.

9. CONTROLLI

In qualsiasi momento, precedente o successivo all'autorizzazione al trasferimento, emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal titolare, rilevata a seguito dei controlli previsti per legge o comunque accertata, il medesimo titolare decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

10. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni relative alla procedura di trasferimento avvengono mediante posta elettronica certificata (PEC). I richiedenti sono pertanto tenuti a verificare la validità e il corretto funzionamento della propria casella PEC e a comunicare alla Regione ogni eventuale variazione di indirizzo PEC.